



*Man mano*

**24412-22**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

*99*

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -  
Gianni Filippo Reynaud  
Giuseppe Noviello  
Alessandro Maria Andronio - Relatore -  
Fabio Zunica

Sent. n. sez. *120*  
CC - 20/01/2022  
R.G.N. 32305/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/07/2021 del Tribunale di Roma,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di

Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore, avv. (omissis).

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 27 luglio 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Tivoli del 5 luglio 2021, con la quale era stata disposta a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestati allo stesso indagato per avere ceduto sostanza

stupefacente del tipo hashish e cocaina, in tre episodi nel periodo tra giugno e ottobre 2019.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo articolato motivo di doglianza, si censura la utilizzabilità dei dati dei tabulati telefonici e GPS, acquisiti in forza del solo provvedimento del pubblico ministero, e non del giudice, e utilizzati per stabilire il percorso del mezzo condotto da (omissis), dell'autovettura Fiat 500 in possesso di (omissis) (omissis) e della autovettura Audi A3 condotta da (omissis). In particolare, si lamenta la violazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, da ritenersi direttamente applicabile nell'ordinamento interno.


2.1.1. La sentenza citata ha dichiarato il contrasto con il diritto dell'Unione Europea della disciplina estone – assimilabile a quella italiana – la quale consente una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico/informatico e di quelli relativi all'ubicazione dell'utente, riservando al pubblico ministero il potere di acquisirli. Secondo la Corte di Giustizia, l'art. 15, § 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché gli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ostano ad una normativa nazionale che non circoscriva l'accesso di autorità pubbliche a dati idonei a fornire informazioni su comunicazioni effettuate da un utente, che consentano di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, alle sole procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Inoltre, tali disposizioni ostano ad una disciplina che affidi, nel corso di un procedimento penale, al pubblico ministero e non ad un soggetto terzo – come un giudice – la competenza ad autorizzare l'accesso a tali dati. La sentenza in esame è stata preceduta da diverse pronunce della Corte di Giustizia di analogo tenore, aventi ad oggetto la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche, le quali, oltre ad individuare diversi profili di incompatibilità rispetto ai principi di riservatezza, tutela della vita privata e familiare e proporzionalità di alcune normative nazionali, hanno individuato alcune deroghe all'obbligo di garantire la riservatezza medesima – come, ad esempio, le situazioni in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare una grave minaccia per la sicurezza nazionale che si riveli autentica, presente o prevedibile.

Per altro verso, la Corte di Giustizia ha censurato quelle disposizioni nazionali che attribuiscono, ai fini di un'indagine penale, la competenza al pubblico ministero ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica sia ai dati sul traffico telefonico,

sia a quelli inerenti alla localizzazione derivanti dai tabulati telefonici. Tale controllo, infatti, deve essere esercitato da un giudice o da un'autorità amministrativa indipendente, che garantisca un contemperamento dei diversi valori e diritti in gioco. Al contrario, secondo la Corte di Giustizia, il pubblico ministero, in quanto soggetto che chiede l'accesso ai dati, non può considerarsi autorità terza in grado di esercitare il controllo, necessariamente preventivo salvi i casi di urgenza e indifferibilità, in modo obiettivo e imparziale, essendo coinvolto in prima persona nell'indagine da cui scaturisce la richiesta di accesso.

Venendo alle conseguenze processuali di un'acquisizione illegittima di tali dati, per consolidata giurisprudenza europea deve trovare applicazione il principio dell'autonomia procedurale, secondo cui, in assenza di norme dell'Unione Europea che dispongano in materia, spetta all'ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro stabilire le regole di procedura applicabili ai ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto europeo. Il principio è applicabile alla duplice condizione che le regole processuali nazionali in tema di utilizzabilità della prova illegittima non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti nel diritto interno situazioni analoghe – in base al principio di equivalenza – e che le regole nazionali non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'UE – in base al principio di effettività. In conclusione, tale ultima condizione imporrebbe al giudice penale nazionale di escludere dal compendio processuale informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione o anche mediante un accesso dell'autorità competente a tali dati in violazione del diritto dell'UE, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone sospettate di atti di criminalità, qualora queste ultime non siano in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito alle informazioni e agli elementi di prova suddetti.

2.1.2. Secondo la difesa, la mancanza di regole processuali nazionali in tema di utilizzabilità dei dati di cui si tratta potrebbe essere superata mediante l'applicazione delle norme che disciplinano l'analoga situazione di un'intercettazione avvenuta illegittimamente, con conseguenze inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. dei risultati acquisiti. Inoltre, richiamando il quadro normativo nazionale vigente in materia – costituito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 132, e dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 24 – il ricorrente sottolinea che la conservazione dei dati sia ordinariamente generalizzata e indifferenziata e che sia attribuita al pubblico ministero la legittimazione ad acquisire i dati telefonici o telematici, in contrasto non solo con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma anche con le



esigenze di tutela della vita privata e della libertà di comunicazione garantite dal diritto dell'UE e dalla Costituzione italiana (art. 15).

Nonostante l'evidente contrasto, la Corte di cassazione avrebbe sempre escluso l'incompatibilità dell'art. 132 del Codice della privacy con il diritto eurounitario e, in particolare, con i principi del giusto processo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma la conformità della normativa nazionale ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia: sia ravvisando una deroga alla riservatezza delle comunicazioni limitata temporalmente e al solo obiettivo di garantire l'accertamento e la repressione dei reati, subordinata all'emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale; sia riconoscendo la necessità che il giudice di merito valuti in concreto la proporzionalità tra la gravità dell'ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata e quella del reato oggetto di investigazione; sia, infine, equiparando i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (c.d. GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, a quelli di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione.


2.1.3. In subordine, rispetto alla eccezione di inutilizzabilità degli esiti dei tabulati telefonici e dei dati GPS sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021 (causa C-746/18), la difesa avrebbe sollecitato il Tribunale del riesame a sottoporre al medesimo Giudice sovranazionale le collegate questioni pregiudiziali relative: alla compatibilità dell'art. 15, § 1, Direttiva 2002/58/CE - letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52, § 1, Carta di Nizza - con il disposto dell'art. 132 Codice della privacy, il quale rende il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi all'ubicazione di un soggetto e alle sue condotte e movimenti; nonché, in caso di risposta negativa alla precedente questione, alla eventuale applicazione irretroattiva dei principi espressi nella sentenza del 2 marzo 2021, limitatamente ai giudizi tuttora pendenti, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto nell'ambito della prevenzione e dell'accertamento delle sole gravi forme di criminalità o minacce alla sicurezza. Il ricorrente precisa, inoltre, che analoghe eccezioni sarebbero già state sollevate dalla medesima difesa e accolte dal Tribunale di Rieti in data 4 maggio 2021, con conseguente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, allo stato in attesa di definizione da parte di quest'ultima. In particolare, il giudice remittente avrebbe ravvisato la necessità di un espresso chiarimento da parte del Giudice europeo in punto di efficacia della sentenza del 2 marzo 2021, in primo luogo, valutando la possibilità di ritenere che il pubblico ministero, per come le sue funzioni sono disciplinate dall'ordinamento italiano, offra sufficienti garanzie di

giurisdizionalità, considerando anche il vaglio rimesso *ex post* al giudice; in secondo luogo, considerando di modulare gli effetti della sentenza in chiave irretroattiva, al fine di non pregiudicare fondamentali esigenze di certezza del diritto e "certezza investigativa", cercando di evitare profili di irragionevolezza e disparità di trattamento con altri istituti della legislazione nazionale, come ad esempio le intercettazioni telefoniche, che, pur a fronte di una maggiore compressione della riservatezza dell'indagato, possono essere disposte in via d'urgenza dal solo pubblico ministero.

2.1.4. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, a fronte della perentorietà dei tempi della procedura di riesame e della irrilevanza della questione ai fini del giudizio *a quo* - dal momento che il compendio indiziario si fonderebbe principalmente sugli esiti delle intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate e non sui dati acquisiti dai tabulati telefonici e dal GPS - avrebbe immotivatamente respinto le eccezioni sollevate dalla difesa. Quest'ultima rileva che la richiesta, formulata in via principale, di dichiarare la inutilizzabilità degli esiti dei tabulati telefonici e del GPS sarebbe rimasta immotivatamente e completamente disattesa, avendo il Tribunale del riesame valutato esclusivamente, per di più in senso negativo, la possibilità di sollevare questione di pregiudizialità comunitaria. Così statuendo, il giudice nazionale non avrebbe tenuto conto della portata vincolante, dichiarativo-interpretativa, nomofilattica, retroattiva e, in ultima istanza, extraprocessuale, delle sentenze della Corte di Giustizia rese all'esito della procedura disciplinata dall'art. 267 TFUE.

Quanto, infine, alla presunta non rilevanza delle questioni pregiudiziali nel giudizio di riesame, la difesa richiama la motivazione dell'ordinanza (pag. 5) che avrebbe ritenuto essenziali, per la ricostruzione della vicenda, i percorsi compiuti dalla Fiat 500 in uso a (omissis) e alla moglie, così dimostrando la rilevanza probatoria di questi ultimi dati, la cui modalità di acquisizione da parte del pubblico ministero sarebbe oggetto di dubbi di compatibilità con il diritto europeo.

2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., relativamente alla mancanza dei verbali di inizio e fine delle attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche e ambientali di cui ai RIT 126/19, 241/19, 256/19, con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen. Secondo la tesi difensiva, non sarebbero rinvenibili i verbali delle attività di ascolto e registrazione delle conversazioni presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica, come richiesto dall'art. 268 cod. proc. pen., ma unicamente quelli delle operazioni di riascolto in remoto da parte della polizia giudiziaria, autorizzata a tal fine. La totale mancanza del verbale di registrazione, non equiparabile ad una mera irregolarità o lacuna contenutistica



di quest'ultimo, avrebbe dovuto comportare l'applicazione della sanzione processuale prevista dal codice di rito all'art. 271, comma 1.

Il Tribunale del riesame, al contrario, avrebbe rigettato la eccezione di inutilizzabilità: da un lato, motivando con la circostanza che nei decreti che hanno disposto le intercettazioni si sarebbe dato atto che l'attività di captazione era avvenuta presso la sala ascolto del C.I.T. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, con remotizzazione presso la sala ascolto della Caserma; dall'altro lato, rilevando che le lacune dei verbali, rispetto alle prescrizioni contenutistiche di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non sarebbero sanzionate a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.

Quanto al primo aspetto, il ricorrente rileva la differenza ontologica tra i decreti, che danno atto esclusivamente delle modalità di attivazione delle intercettazioni, e i verbali di registrazione, che dovrebbero descrivere quanto accade presso la sala ascolto durante la captazione, attestando il luogo, l'anno, il mese, il giorno, l'ora di inizio e fine, la postazione di operatività, le generalità delle persone presenti o intervenute durante le operazioni. Relativamente al secondo argomento motivazionale, sarebbe contraddittorio richiamare l'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., il quale presuppone l'esistenza di un verbale di registrazione, anche se incompleto, avendo implicitamente ammesso l'inesistenza dello stesso attraverso il richiamo ai soli decreti.

2.3. In terzo luogo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 273 e ss. cod. proc. pen., in ordine alla carenza motivazionale sulla gravità indiziaria della condotta di cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi 7), 8) e 9) dell'imputazione provvisoria.

2.3.1. Per quanto riguarda il capo 7), non vi sarebbero prove circa il presunto incontro di (omissis) e sua moglie con il ricorrente: né sulla base della conversazione intervenuta tra il primo e l'indagato in data 26 giugno 2019; né sulla base della successiva conversazione del 27 giugno 2019, dalla quale verrebbe apoditticamente constatata la presenza dell'indagato, per di più a bordo di un motociclo, sul luogo concordato della presunta cessione interpretando la congiunzione avversativa "ma" come diminutivo di (omissis) (vale a dire il nome del ricorrente); né, infine, in forza del sistema di videosorveglianza, dal quale sarebbe emersa esclusivamente la presenza di (omissis), ma non di (omissis) (omissis). Pur a fronte di siffatte carenze probatorie, il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrata l'avvenuta cessione dello stupefacente per la semplice presenza di (omissis) nel luogo prestabilito, insieme a (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) la mattina del 27 giugno 2019, raggiunti poco dopo da (omissis) alla guida del furgone sul quale sarebbe stata caricata la sostanza.

2.3.2. Relativamente al capo 8), la difesa rileva l'insufficienza dei risultati del servizio di osservazione e pedinamento di (omissis) , anche presso l'esercizio commerciale presso il quale egli avrebbe ricevuto la sostanza stupefacente dal ricorrente, dal momento che non sarebbe dimostrata la provenienza dello stupefacente stesso, rinvenuto nella disponibilità del primo, da una, non monitorata, cessione da parte di (omissis) in data 24 ottobre 2019. Il mancato coinvolgimento del ricorrente sarebbe, inoltre, avvalorato dalle stesse dichiarazioni del presunto cessionario che, in sede di arresto, avrebbe dichiarato che la sostanza stupefacente era stata acquistata da un cittadino extracomunitario. Anche l'interpretazione fornita dal Gip alla conversazione intervenuta successivamente tra (omissis) e (omissis) - secondo cui il riferimento ad una ragazza che non si sarebbe presentata ad un appuntamento sarebbe in realtà un'espressione criptica per intendere la mancata presentazione di (omissis) all'incontro con (omissis) - non sarebbe sufficientemente univoca e suffragata dai restanti dialoghi tra i due indagati. In questi ultimi, infatti, si farebbe riferimento sia alla mancata presentazione della ragazza sia all'incontro con (omissis) , specificandone le ragioni, relative alle attività lavorative di quest'ultimo e del ricorrente. In ultima analisi, le conversazioni intercettate tra l'indagato e (omissis) in un momento antecedente all'episodio del 24 ottobre 2019 avrebbero avuto ad oggetto una questione personale del secondo, non invece la pianificazione di un accordo illecito. Il Tribunale del riesame, pur a fronte dell'assenza del termine "droga" nei dialoghi intercettati e della carenza di risultati probatori relativi alla cessione di sostanza stupefacente ad opera dell'indagato, avrebbe illogicamente e apoditticamente ritenuto avvenuta la predetta transazione illecita.

2.3.3. Quanto, infine, al capo 9), dal tenore delle conversazioni intercettate in data 11 e 12 settembre 2019 emergerebbe che i presunti acquirenti non avrebbero acquistato sostanza stupefacente da (omissis) , esprimendo rammarico per "essere rimasti con un po' d'erba" e lamentandosi che nessuno avesse la quantità di "fumo" che avevano intenzione di acquistare. Anche rispetto a questa vicenda, il Tribunale del riesame avrebbe immotivatamente ritenuto avvenuta la cessione della sostanza stupefacente ad opera di (omissis) in data 12 settembre 2019, nonostante la polizia giudiziaria non avesse rinvenuto alcun tipo di droga, a seguito dei controlli disposti a carico degli indagati.

2.4. Con una quarta censura, la difesa deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per mancata valutazione dei requisiti di attualità delle esigenze cautelari e di idoneità della misura applicata. I documenti attestanti fatti nuovi relativi all'inserimento sociale e lavorativo dell'indagato, nonché le condizioni di salute dello stesso e della madre anziana bisognosa di assistenza, oltre alla

precedente fruizione della misura degli arresti domiciliari e alla completa estinzione della pena in misura alternativa alla detenzione, sarebbero indici tali da dimostrare la concreta idoneità e adeguatezza della misura domiciliare rispetto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Tuttavia, il Tribunale avrebbe motivato la persistenza delle esigenze cautelari e l'idoneità della misura custodiale sulla base dell'avvalimento, da parte del ricorrente, di (omissis) (omissis), soggetto in stato di libertà, che a sua volta non ha reiterato la fattispecie criminosa contestata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità della doglianza relativa alla rilevanza dei dati dei tabulati telefonici e del GPS ai fini dell'accertamento dei gravi indizi di reità a carico dell'indagato, in particolare, nella parte in cui la difesa – prescindendo dalla cospicua rassegna sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia – in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico – si limita a dedurre in sede di legittimità argomenti già spesi di fronte al Tribunale del riesame, senza offrire elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare lacune o vizi logici su punti decisivi del gravame.

Trova dunque applicazione il principio giurisprudenziale che evidenzia, per tali casi, sia l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566). Deve ricordarsi, in particolare, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (*ex plurimis*, Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822). Non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle



argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

Nel caso di specie, deve rilevarsi che la censura si basa su mere asserzioni, inidonee a scalfire la linearità del provvedimento impugnato. L'assunto secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe immotivatamente ritenuto infondate le eccezioni di inutilizzabilità dei dati dei tabulati telefonici e del GPS non si confronta con la motivazione dell'ordinanza – sul punto, non specificamente contestata dal ricorrente – secondo cui, da un lato, la questione interpretativa rispetto alla quale è stato sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non appare rilevante ai fini della decisione, dal momento che la provvista indiziaria dei reati si fonda essenzialmente sugli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, regolarmente autorizzate, e sui servizi di osservazione e pedinamento dei coindagati, mentre i dati acquisiti dai tabulati e dal GPS integrano meri riscontri ad un compendio di per sé sufficiente a fondare il giudizio di gravità indiziaria (pag. 4). Dall'altro lato la difesa non confuta sul piano logico la statuizione secondo la quale, per la ricostruzione della vicenda, sono state essenziali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, le quali (intercettazioni) hanno permesso di ricostruire gli accordi presi dai coindagati e i percorsi compiuti dal mezzo in uso ad uno di questi ultimi (pag. 5). Non è rinvenibile, dunque, alcuna censurabile contraddittorietà della motivazione, nei passaggi appena richiamati, dal momento che il giudice del riesame ha sempre riconosciuto rilevanza probatoria decisiva alle sole intercettazioni telefoniche ed ambientali, come si desume anche dalla motivazione dell'ordinanza relativa alla valutazione del *fumus commissi delicti* – che richiama passaggi delle intercettazioni, avvalorate dagli esiti dei servizi di appostamento e pedinamento – nonché dallo stesso ricorso, i cui restanti motivi non prospettano, neppure implicitamente, l'incidenza dei dati di cui si predica l'inutilizzabilità ai fini della ricostruzione dei fatti. L'irrilevanza, per come prospettata dalla difesa, della questione sulla utilizzabilità o meno dei dati di traffico telefonico e del GPS comporta, evidentemente, l'inammissibilità anche delle doglianze ad essa connesse e sollevate con il primo motivo.

L'insufficiente prospettazione di parte ricorrente rende, dunque, irrilevante la trattazione delle questioni relative all'utilizzabilità a fini di prova dei tabulati di comunicazioni telefoniche acquisiti in base a provvedimento del pubblico ministero – oggetto della richiamata pronuncia della Corte UE e di recentissimo intervento legislativo (modifica dell'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ad opera dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, 2021, n. 178, la quale ha introdotto una disciplina transitoria) ) – nonché delle rilevazioni GPS effettuate sulla base di dispositivi installati sui veicoli dalla polizia giudiziaria.





1.2. La seconda doglianza – relativa alla mancanza dei verbali di inizio e fine delle attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche e ambientali di cui ai RIT 126/19, 241/19, 256/19, con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen. – è infondata.

Deve osservarsi che, in tema di intercettazioni, la situazione di obiettiva incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione, nonché sugli impianti concretamente utilizzati, integra gli estremi della inutilizzabilità patologica deducibile dall'imputato nel giudizio abbreviato (*ex multis*, Sez. 3, n. 40209 del 13/05/2014, Rv. 260424). L'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", rilevabile, a differenza di quella cosiddetta "fisiologica", anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017 – dep. 2018, Rv. 272258).

Come si desume dai principi menzionati, qualora, come nel caso di specie, dal decreto del pubblico ministero siano desumibili tanto il luogo in cui sono avvenute le operazioni di registrazione delle conversazioni quanto quello in cui si è effettuato il riascolto delle stesse da parte della polizia giudiziaria, dando atto dell'autorizzazione – non contestata dalla difesa – alla remotizzazione, i risultati delle intercettazioni non possono dichiararsi affetti da inutilizzabilità. Inoltre, come risulta dal provvedimento impugnato, sono stati redatti i verbali di inizio e fine delle operazioni, in cui si fa espressamente riferimento sia alle attività di registrazione, sia a quelle di ascolto ed al luogo in cui sono state svolte (pag. 4). In proposito, deve sottolinearsi che non è richiesta la redazione di verbali separati relativamente alle operazioni di registrazione e di ascolto e che i verbali, previsti a pena di inutilizzabilità dal combinato disposto degli artt. 268, comma 1, e 271, comma 1, cod. proc. pen., vanno distinti dai c.d. brogliacci, che non descrivono le operazioni svolte, ma sintetizzano il contenuto delle conversazioni captate (Sez. 4, 02/07/2020, n. 22842, n.m.; Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Rv. 267075).

1.3. Il terzo motivo di censura – con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 273 e ss. cod. proc. pen., in ordine alla carenza motivazionale sulla gravità indiziaria della condotta di cessione di sostanza stupefacente di cui ai capi 7), 8) e 9) dell'imputazione provvisoria – è inammissibile.

Preliminarmente, va ricordato che in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (*ex plurimis*, Sez.



2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (*ex multis*, Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Dunque, nell'interpretare i contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale *iter* argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020).

1.3.1. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie il Tribunale del riesame ha ritenuto – in aderenza logica al compendio indiziario – che, quanto all'episodio contestato al capo 7), le conversazioni intercettate tra i coindagati confermino la programmazione di un incontro, successivamente concretizzatosi, tra i cessionari della droga e (omissis) in qualità di cedente della stessa. L'ordinanza richiama i passaggi dai quali desumere che l'interlocutore di (omissis) (omissis) e (omissis) (cessionari) non potesse che essere l'indagato a bordo di una moto, cui i primi si rivolgono attraverso diminutivi ( (omissis) ). Inoltre, le medesime conversazioni captate hanno consentito anche di chiarire l'oggetto della cessione concordata il giorno precedente, riferendosi le stesse in modo inequivoco a "fumo" e "chili" (pagg. 6 e 7 dell'ordinanza).

1.3.2. Relativamente alla cessione contestata al capo 8), i giudici del riesame – correttamente analizzando il quadro desumibile dalle indagini – precisano che la circostanza che non sia stata direttamente osservata dagli operanti la cessione dello stupefacente tra i coindagati, ma soltanto l'incontro tra i due, non rileva avuto riguardo alla reazione ingiustificatamente allarmata del ricorrente a fronte della successiva "scomparsa" di (omissis), giustificabile solo alla luce del diretto coinvolgimento del primo nella cessione dello stupefacente al secondo. Il riferimento ad una "ragazza" incontrata dal ricorrente intorno alle tre – in orario prossimo all'incontro dello stesso con (omissis), come monitorato dagli operanti – deve intendersi, in realtà, quale linguaggio criptico relativo al trasportatore che,



una volta ricevuta la droga dall'odierno indagato, avrebbe ritardato nel viaggio di ritorno, suscitando così la preoccupazione dei dialoganti intercettati. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i riferimenti alla presunta ragazza e all'attività lavorativa non attengono a due diversi momenti della conversazione con (omissis), intendendo in realtà indicare sempre la stessa persona ((omissis)) e il medesimo oggetto degli accordi (lo stupefacente, mascherato con il riferimento alla stampa di "bigliettini/volantini"). Infine, il compendio indiziario a carico del ricorrente non può ritenersi posto in crisi dalle dichiarazioni rese da (omissis) al momento dell'arresto, in quanto si tratta di dichiarazioni che dovranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti a fronte del tenore inequivoco delle conversazioni intercettate e dei comprovati rapporti illeciti tra i soggetti. Per di più, in sede di arresto, (omissis) non dichiarava di aver acquistato la droga da un cittadino extracomunitario, bensì da persona che non indicava, a (omissis), in zona (omissis) (pagg. 8 e 9).

1.3.3. Per quanto attiene all'episodio di cui al capo 9), infine, il provvedimento impugnato dà conto in motivazione, in modo sufficientemente logico, del tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge esclusivamente che il ricorrente, nonostante la richiesta dei cessionari avesse ad oggetto entrambi i tipi di sostanza stupefacente, non disponeva di hashish, ma soltanto di cocaina (la quale interessava soltanto ad uno dei due acquirenti), che provvedeva effettivamente a cedere a (omissis) e (omissis) (pag. 11).

1.4. Anche la quarta doglianza - con cui la difesa deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per mancata valutazione dei requisiti di attualità delle esigenze cautelari e di idoneità della misura applicata - è inammissibile, avendo il Tribunale del riesame correttamente formulato una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, ai fini dell'esclusione dell'adeguatezza di altra misura meno afflittiva. La difesa chiede sostanzialmente alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito, senza considerare che, del tutto correttamente, il Tribunale ha ritenuto sussistente il concreto ed attuale rischio di recidiva, alla luce dello stabile inserimento del ricorrente negli ambienti criminali dediti al narcotraffico, dell'avvalimento di una persona di fiducia ((omissis)) per il trasporto dello stupefacente, nonché della particolare spregiudicatezza che caratterizza la personalità del ricorrente, in considerazione dei due precedenti specifici da cui è gravato e delle dichiarazioni rese a giustificazione dei suoi rapporti con gli altri indagati. Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere, valorizzando in senso negativo anche la inefficacia dissuasiva esplicita dallo svolgimento di una regolare attività lavorativa, intrapresa in epoca precedente ai fatti per cui si procede, tanto da dover ritenere che l'indagato tragga la fonte principale di

guadagno dalle parallele attività illecite. Tutto ciò premesso, i giudici del riesame hanno motivatamente ritenuto che la misura degli arresti domiciliari non garantirebbe una recisione effettiva dei legami tra l'indagato e i soggetti fornitori e acquirenti, essendo ininfluyente che la stessa misura sia stata fruita in passato dal medesimo soggetto in relazione a fatti analoghi. D'altro canto, la pretesa necessità di assistenza all'anziana madre non è di per sé ragione sufficiente a giustificare la modifica della misura cautelare, potendo questa essere garantita da altri familiari o attraverso modalità alternative ugualmente adeguate.


2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/01/2022.

Il Consigliere estensore  
Alessandro Maria Andronio



Il Presidente

Aldo Aceto

